

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), pres. Raffaele Potenza (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma l'11 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Francesco Resti (lic. uff. gara n. 336308 e n.48550).

Fatto

Con atto dell'8 settembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il sig. Francesco Resti, ufficiale di gara, per violazione degli artt. 8.1 ed 8.5 R.S.N., per avere offeso la reputazione della a.s.d. Rassinaby Racing, organizzatrice del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, postando su Facebook frasi ingiuriose (*"se quei c... della rassinaby credono di essere fenomenali ... una manica di buffoni ... come vorrebbero far credere quei poveracci ... mettere la licenza a rischio per parare il c... ad una manica di dementi non fa per me"*).

Intimato per l'udienza dell'11 gennaio 2017, il sig. Francesco Resti non è comparso.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per la sua condanna alle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 180 e dell'ammenda in €. 500,00.

Motivi della decisione

Il contraddittorio deve ritenersi legittimamente instaurato. Risultato vano un primo tentativo di convocazione a mezzo raccomandata per "irreperibilità" all'indirizzo dichiarato dal sig. Resti all'atto del rilascio delle licenze sportive, il Collegio, nel rinviare l'udienza andata deserta, aveva disposto che la convocazione per la nuova udienza dell'11 gennaio 2017 avvenisse mediante mezzo di comunicazione elettronica integrato da comunicazione telefonica all'indirizzo e-mail ed al numero telefonico a suo tempo dichiarati dal sig. Resti. La mail è stata regolarmente inoltrata; e dall'attestato in atti risulta che la Segreteria ha provveduto con esito positivo a contattare telefonicamente il sig. Resti: il quale risulta pienamente e tempestivamente informato del deferimento e della relativa convocazione.

Il fatto è provato in atti.

Il procedimento ha tratto, infatti, origine da esposto del presidente della a.s.d. Rassinaby Racing in data 13 maggio 2016 e dalla acquisizione delle frasi offensive postate su Facebook da soggetto – tale Francesco Morittu – da identificare, al di là di ogni possibile dubbio, nell'odierno incolpato. Le frasi sopra riportate, di indubbio significato e valenza ingiuriosi, sono infatti inserite in un contesto che qualifica il loro autore come ufficiale di gara residente in Berchidda (OT), che ha avuto diretta esperienza, nella detta qualità, in precedente edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino e che non intende assumere analoga funzione nella nuova edizione (XIV<sup>^</sup>:23/24 aprile 2016); e l'uso del soprannome "Morittu", a fronte del concorso di tali elementi (identità di nome, riferimento a Berchidda ed alla pregressa direzione del Rally), non vale a porre in dubbio la detta identità.

Il fatto integra gli estremi dell'illecito di diffamazione e, a maggior ragione, la violazione del precetto di cui all'art. 8.5 R.S.N.: la postazione su Facebook, o su altro network, di frasi lesive della altrui reputazione realizza, infatti, una comunicazione con più soggetti; e



lo stesso sig. Resti ne era certamente consapevole, come emerge dal tenore della stessa comunicazione ("devono leggere tutti...").  
Sanzione equa stima il Collegio la sospensione delle licenze sportive per giorni 60 con l'ammenda in €.260.00.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Francesco Resti (lic. uff. gara n.48550 e n.336308) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 60 e dell'ammenda in €. 260,00.  
Così deciso in Roma l'11 gennaio 2017.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)

